

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/07/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33714-l-applicabilit-dell-istituto-dell-affidamento-condiviso-nonostante-la-notevole-distanza-e-l-accesa-conflittualit-tra-i-genitori>

Autore: Gherardini Remo

L'applicabilità dell'istituto dell'affidamento condiviso nonostante la notevole distanza e l'accesa conflittualità tra i genitori

L'APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO CONDIVISO NONOSTANTE LA NOTEVOLE DISTANZA E L'ACCESA CONFLITTUALITÀ TRA I GENITORI.

(A CURA DI REMO GHERARDINI E FEDERICA GHERARDINI, AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA)

In materia di affidamento condiviso, si segnala un'ulteriore interessante sentenza di merito, la n. 767 del 27/04/2012, depositata in data 31/05/2012, con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza n. 2113/11 del Tribunale di Bologna, sull'applicabilità dell'istituto in esame, nonostante la notevole distanza e l'accesa conflittualità esistente tra i genitori.

IL CASO: Il signor C. contraeva matrimonio civile con una signora di nazionalità israeliana, la quale successivamente acquisiva la cittadinanza italiana. La loro vita matrimoniale si svolgeva in Bologna e successivamente nasceva un figlio.

Dopo circa 2 anni i coniugi comparivano di fronte al Presidente del Tribunale Civile di Bologna e sottoscrivevano verbale di separazione consensuale, regolarmente omologato, in forza del quale il figlio veniva affidato esclusivamente alla madre.

Successivamente la moglie decideva, unilateralmente, di trasferirsi in Israele, a Tel Aviv, e di portare con sé il figliolo.

Di contro il padre, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso, proponeva ricorso *ex art. 710 c.p.c.*, per chiedere la modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento esclusivo del figlio, onde scongiurare il trasferimento di quest'ultimo al seguito della madre, e, in via subordinata, l'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori.

Con decreto del 28.5-5.6/2007, a definizione del procedimento *ex art 710 c.p.c.*, il Tribunale di Bologna confermava l'affidamento esclusivo del minore alla madre e disponeva che il padre vedesse e tenesse con sé il figlioletto in Israele quando lo riterrà, previo preavviso alla madre di almeno 15 giorni e comunque sempre previo accordo con la madre, sostenendo il padre le spese necessarie; che la madre portasse il bambino in Italia almeno 2 volte all'anno per 2 periodi di 15 giorni ciascuno continuativi, sostenendo la madre le relative spese. Rimaneva fermo per il padre l'obbligo al mantenimento del figlio.

In particolare il Tribunale di Bologna escludeva l'applicabilità nel caso di specie dell'istituto dell'affidamento condiviso attesa la notevole distanza fra i coniugi e l'accesa conflittualità emersa in corso di causa.

Successivamente, in data 18/07/2008, il signor C., sussistendone tutti i presupposti di legge, instaurava il procedimento di scioglimento del matrimonio, e, in tale occasione, tra le altre cose, reiterava la domanda di affidamento esclusivo del figlio e, in subordine, la domanda di

affidamento del medesimo ad entrambi i genitori nella forma alternata e/o in via condivisa, lamentando il peggioramento del rapporto con il figlio a seguito ed a causa del trasferimento del minore in Israele ed a causa dell'affidamento esclusivo del medesimo alla madre che precludeva al padre qualsivoglia potere decisionale.

IL PROCESSO veniva celebrato innanzi al Tribunale Civile di Bologna.

Con SENTENZA n. 2113/11 depositata in data 2/08/2011 il Tribunale Civile di Bologna accoglieva la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, dichiarava che: “[...OMISSIS...] *quanto all'affidamento del figlio [...OMISSIS...] il Collegio ritiene non sussistano motivi ostativi all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti e l'accesa conflittualità tra le stesse, come emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative paterne in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura, istruzione ed educazione del figliolo [...OMISSIS]”.*

Proponeva appello la madre del minore, residente, unitamente al figlio, in Israele insistendo con la richiesta di applicazione dell'istituto dell'affidamento esclusivo lamentando la conflittualità esistente con l'ex coniuge e la presunta incapacità genitoriale di quest'ultimo.

Si costituiva nel procedimento di appello C., rappresentato e difeso dagli Avvocati Remo Gherardini e Federica Gherardini, che insisteva, tra l'altro, per la conferma dell'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con facoltà di vederlo in Italia durante i periodi di vacanza scolastica del minore secondo il calendario ebraico.

Il P.G., intervenuto, concludeva per l'accoglimento dell'appello della madre del minore.

LA DECISIONE: La Corte di Appello di Bologna, con Sentenza n. 767 del 27/04/2012, depositata il successivo 31/05/2012, confermava la Sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Bologna, confermando l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento condiviso nonostante l'accesa conflittualità e la notevole distanza tra i genitori del minore.

La Corte di Appello di Bologna, difatti, così motivava la propria decisione: “[...OMISSIS...] *con l'introduzione dell'affidamento condiviso dei figli minori – comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – tale istituto costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso, in concreto pregiudizievole per il*

minore; è invece a tal fine irrilevante la conflittualità fra i genitori che non può precludere l'affidamento condiviso poiché altrimenti, l'istituto in questione risulterebbe evidentemente applicabile solo in via residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. Cass. v. 16593/2008) [...OMISSIS...]".

Quanto al diritto di visita del genitore più lontano la Corte di Appello, a conferma della decisione del Giudice di prime cure, confermava che : "*[...OMISSIS...] Quanto alla disciplina degli incontri tra padre e figlio, in relazione alla quale l'appellato chiede che sia riformata la sentenza impugnata, la decisione assunta dal Tribunale risulta ancora una volta incensurabile: essa tiene conto delle difficoltà connesse alla lontananza tra l'Italia e Israele, luoghi di residenza rispettivamente del padre e del figlio e contempera le esigenze di stabilità del minore con il diritto del padre di avere con lui rapporti epr periodi di tempo significativi e non brevi e frammentati: risulta pertanto logica e rispettosa di queste esigenze la previsione della permanenza in Italia del figlio per buona parte della sospensione delle lezioni scolastiche in Israele, mentre la permanenza del minore presso il padre per l'intero periodo estivo, come chiede l'appellato, priverebbe il figlio della possibilità di trascorrere periodi di vacanza anche con la madre [...OMISSIS...]*".

Sul piano economico la Corte confermava pure che il padre fosse tenuto alla corresponsione delle spese straordinarie previamente concordate nella misura del 30%. Si ricorda che il caso esaminato dalla Corte detta riduzione del carico economico in capo al padre trovava la sua *ratio* proprio nella necessità di garantire a questo ultimo maggiori risorse per vedere il figlio.